

## COMUNE DI CERRETO LAZIALE

### REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

---

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 43 DEL 29/10/94

#### COPO I ^ - DISPOSIZIONI GENERALI

---

##### ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Cerreto Laziale, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta.

Vengono altresì disciplinati, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni nonché la riscossione del diritto relativo.

##### ART.2 CLASSIFICAZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Cerreto Laziale rientra nella V ^ classe impositiva.

##### ART.3 PRESUPPOSTO PER L'IMPOSIZIONE

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiale costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque perivi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nei limiti stabiliti nell'art. 9 del presente regolamento.

La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'ufficio comunale competente.

Il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti, di manifesti, cartelli e di altri mezzi similari di cui al precedente terzo comma. In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 24.

##### ART.4 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente art. 3, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

#### ART.5 CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE COMUNALI

Nel caso in cui, per l'esecuzione di pubblicità, vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della Giunta Municipale.

#### ART.6 IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE

Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l'esecuzione di pubblicità, di cui in seguito, l'interessato, al fine di ottenere l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, riprodotto, anche a colori, il mezzo da esporre, che dovrà corrispondere alla tipologia prescelta dal Comune per mezzi simili, con apposito provvedimento.

Dopo l'esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con il visto del funzionario responsabile, all'interessato, che, a far tempo dalla data del rilascio dell'autorizzazione, potrà provvedere all'esecuzione, secondo i criteri dettati dal Comune.

Di norma, la realizzazione dell'impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate ed approvate, che dovrà utilizzare, salve le disposizioni anche modificative dell'ufficio competente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato.

#### ART.7 IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN GENERALE RIPARTIZIONE

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione censita di n. 1077 abitanti, è di mq. 12.

Gli spazi per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e per quelle prive di rilevanza economica sono fissati in mq. 6.

Il Comune, senza obbligo di corresponsione di compenso alcuno, ha sempre la facoltà di utilizzare per le affissioni gli assiti, i tralicci, gli steccati, le armature di cui è stata autorizzata la realizzazione nei cantieri edili, senza tuttavia pregiudicare le eventuali esigenze della costruzione.

Il Comune provvede ad adeguare annualmente la superficie di cui al primo comma in rapporto alle variazioni, se significative, della popolazione.

#### ART.8 IMPIANTI RISERVATI AD AFFISSIONI COMMERCIALI E DIRETTE

Nell'ambito degli impianti di cui al primo comma dell'art. precedente vengono destinati dal Comune appositi spazi da riservarsi alle affissioni di natura commerciale ed a quelle eseguite direttamente dai soggetti privati debitamente autorizzati, diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico.

La superficie dei predetti impianti è, rispettivamente, pari a mq. 4 e mq. 4.

## ART.9 DIVIETI E LIMITAZIONI

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti. Il Comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque l'effettuazione di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.

E' sempre consentita la pubblicità eseguita con palloni frenati.

I supporti di mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc. devono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 10 giorni dalla cessazione della pubblicità o dell'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

## ART.10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Alla gestione del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni è preposto apposito ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Nei locali suddetti dovranno pure essere esposti, in modo da potersi agevolmente consultare da parte degli interessati, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Al disimpegno delle mansioni di competenza di detto ufficio saranno adibiti ai ruoli organici del Comune.

## ART.11 RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (o al concessionario).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, di cui all'art. 19.

La riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuata, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 12, a mani del funzionario responsabile della gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, di cui all'articolo successivo.

Questi deve fare annotare negli appositi bollettari le somme riscosse di volta in volta e quindi far depositare provvisoriamente le somme stesse nella cassaforte installata nei locali dell'ufficio.

Tale deposito provvisorio, tuttavia, non deve avere una durata superiore a 10 giorni e, pertanto, il predetto funzionario deve provvedere nei giorni seguenti a far versare alla tesoreria

comunale tutti gli incassi dei giorni precedenti. La ricevuta che sarà rilasciata dalla tesoreria comunale verrà consegnata all'ufficio contabilità del Comune.

Per l'ipotesi di ritardo nei versamenti suddetti, verranno applicate le disposizioni dei primi dell'art. 228 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827.

In tutti gli altri casi, il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio relativo, secondo le modalità previste per il pagamento dell'imposta.

#### ART.12 RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO

Il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è designato con deliberazione della Giunta Ministero delle Finanze, una volta che l'atto sia divenuto esecutivo a norma di legge, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua nomina.

Richiamati tutti i poteri e gli obblighi previsti dalla normativa del settore, il funzionario responsabile dovrà, fra l'altro, redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio, compreso il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo.

La relazione, con tutti i necessari allegati, sarà presentata, entro il giorno 5 del mese conclusivo del trimestre, al Sindaco.

#### ART.13 RACCOLTA DEI DATI

Il responsabile del servizio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni dovrà curare, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

#### ART.14 CONTROLLI

Salvo il potere di vigilanza attribuito alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze sulla gestione, il controllo sul regolare funzionamento dell'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni è affidato al Segretario del Comune che avvarrà della collaborazione dell'ufficio di ragioneria del Comune stesso e dei vigili urbani.

#### ART.15 COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del funzionario responsabile, presteranno la loro opera nelle località e nelle ore fissate nei piani di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite.

Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private dirette, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento dei diritti relativi alle pubbliche affissioni.

#### ART.16

## SOGGETTI PASSIVI

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

E' dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.

Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è richiesta.

Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

### ART.17

#### DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE E RICHIESTE DI AFFISSIONI

L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa, da parte dell'interessato, indicato sull'articolo precedente.

La dichiarazione, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali, con particolare riguardo al bozzetto-progetto, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta ( oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta.

Per l'esame delle domande, ivi comprese quelle previste dalla legge nei casi di variazione della pubblicità, può essere richiesto il parere non vincolante della commissione edilizia nei casi in cui l'esecuzione della zona interessata venga ad influire sul carattere urbanistico della zona interessata, sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono termine di giorni 10 qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

La richiesta del servizio delle pubbliche affissioni deve indicare il periodo esposizione e, ove interessino, gli spazi prescelti.

### ART.18

#### RECLAMI

Gli eventuali reclami riferenti all'attuazione pratica delle affissioni nonché all'esecuzione di prestazioni accessorie di cui al precedente art. 5 debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'ufficio affissioni tempestivamente e comunque non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.

La mancata presentazione, nei termini suddetti, del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza da ogni pretesa.

### ART.19

#### AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Il Comune può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, di manifesti, avvisi, fotografie e simili in spazi all'uopo destinati, purchè previamente autorizzata a

norma del precedente art.17 e con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per le affissioni in generale:

- 1) collocazione dei manifesti o altro negli appositi spazi o quadri la cui ubicazione e/o destinazione all'affissione siano state determinate o approvate dal Comune;
- 2) l'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione, in una con cui la richiamato art.17, intesa ad ottenere l'autorizzazione, della indicazione dell'ubicazione e della categoria cui appartengono gli spazi sui quali i manifesti saranno collocati. A tal fine gli spazi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo per ciascun utente e dovranno recare i dati identificati dell'utente medesimo autorizzato all'utilizzazione dello o degli spazi;
- 3) apposizione da parte dell'ufficio competente su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione, della categoria relativa alla località, nonché di tutti gli altri elementi necessari;
- 4) copertura dei quadri alla scadenza della esposizione dei mezzi pubblicitari, con carta di fondo di colore neutro.

## ART.20

### SANZIONI

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni amministrative da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 100.000, salva l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

## ART.21

### RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO

Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.

Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.

La eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni 10 per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura degli agenti comunali all'uopo autorizzati, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la eliminazione o rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi.

Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

## CAPO II ^

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

-----

## ART.22

### FORME PUBBLICHE E LORO ASSOGGETTABILITA'

L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spese di chi vi abbia interesse, tenuto, per ciò stes, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi al previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.

Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetti ed altri mezzi simili, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.

Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

1) pubblicità con luce, distinta in luminosa, che quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ed illuminata, quella resa visibili di notte da una apposita fonte di luce;

2) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, posti trasversalmente o che comunque attraversando vie i piazze del territorio comunale;

3) pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti, lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;

4) pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella, cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di vetture autofilotranviarie, di battelli, barche, e di ogni altro veicolo adibito ad uso pubblico o privato;

5) iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;

6) pubblicità effettuata con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;

7) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;

8) pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzioni anche con veicoli e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione di persone con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari;

9) pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

## ART.23

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla figura piana geometrica entro la quale è circoscritta il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa.

I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra.

Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono tassabili.

#### ART.24

#### TARIFFE

Le tariffe per il servizio sulla pubblicità sono quelle previste dagli art. 12 e seguenti del D.Lvo 507/93.

#### ART.25

#### RIDUZIONI

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D.Lvo 15.11.93, n. 507.

#### ART.26

#### ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art. 17 del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507

### CAPO III

#### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART.27

#### OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni di cui all'art. 3, terzo comma, del presente regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.

#### ART.28

#### TARIFA

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, così come previsto dall'art. 19 D.Lvo 507/93.

La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

#### ART.29

#### MODALITA' PER LE AFFISSIONI

Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo, seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve



essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotata nell'apposito registro cronologico.

Richiamato quanto stabilito dall'art. 22 del D.Lvo n. 507/93, con particolare riguardo al tema del ritardo nell'affissione, la durata di quest'ultima, in ogni caso, decorrerà dal giorno dal in cui sarà stata eseguita al completo.

#### ART.30

### SOSTITUZIONE DI MANIFESTI

Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.

Tuttavia, l'ufficio comunale, anche a seguito di segnalazione dei propri addetti e dopo le eventuali verifiche che si rendessero necessarie, provvederà, nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, alla sostituzione con eventuali manifesti di sorta o con quelli forniti dall'utente in quantitativo sufficiente.

Nel frattempo saranno mantenuti a disposizione dell'interessato i relativi spazi.

#### ART.31

### RIDUZIONI

La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 20 del D.Lvo 15.11.1993, n. 507.

#### ART.32

### ESECUZIONI

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati all'art. 21 del D.Lvo n. 507/93.

#### ART.33

### PAGAMENTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, in un'unica soluzione, al momento della richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 29, salvo il citato di pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART.34

### GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

A tal fine adotta i provvedimenti prescritti per l'esercizio in economia, ai sensi dell'art. 15 del T.U. 15.10.1925, n. 2578, in tema di municipalizzazione dei servizi pubblici.

ART.35

VIGENZA

Le norme del presente regolamento, comprendenti anche le tariffe allegate, relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, entreranno in vigore il 1.1.95

ART.36

RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lvo 15.11.1993, n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.